

ORIGINALE

N° 20 Z-5 Reg.Sent



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.	Paola Masi	
Giudice dr.	Angela Maria Fedelino	
Giudice dr.	Francesco Pallini	relatore

All'esito di Camera di Consiglio del 13.05.2022, senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 (si richiama il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi I, 2, 3, 4 e 7), non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

N° 2021/002706 Reg.Gen. App

No 2017/001287 N.R.

SENTENZA

In data 13.05.2022

No.....Camp.Pen

Il,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

Il,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

20/02/2020 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 278946 – 01 (si appongono le sottolineature come a
A) -omissis -

I M P U T A T O

*del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83,
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella
qualità di legale rapp.te della società ----- con
sede in ----- ometteva di versare all'INPS le ritenute*

*previdenziali ed assistenziali effettivamente operate nei confronti dei
lavoratori dipendenti nel periodo gennaio 2014- ottobre 2014 pari
ad euro 12.941,18.
In Pistoia, fino ottobre 2014.*

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di Pistoia in data
21.07.2020.

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore dell'imputato chiede l'accoglimento dei motivi d'appello.

Il
Fatte schede e comunicazione
elettorale
Il Cancelliere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in data 21.07.2020, con la sentenza, emessa all'esito di giudizio ordinario, impugnata dall'imputato, ha dichiarato l'imputato omissis responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa a termini e condizioni di legge.

All'imputato come da imputazione è contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e art. 2 comma ■ bis D.L. 463/83, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rapp.te della società -----, con sede in -----, ometteva di versare aii'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali effettivamente operate nei confronti dei lavoratori dipendenti nel periodo gennaio 2014 – ottobre 2014 pari ad euro 12.941,18.

In Pistoia, fino ottobre 2014.

- Omissis -

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. ■ motivi di appello sono infondati (si conferma l'impugnata sentenza).

- OMISSIS -

4.2. Il secondo motivo (si contesta l'errata applicazione dell'art. 192 cpp, risultando necessaria, perchè il reato risulti integrato, la prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate) risulta infondato.

Le vaghe e generiche considerazioni espresse nell'atto di appello non colgono nel segno risultando accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza del reato per cui si procede, secondo quanto ritenuto dalla consolidata condivisibile giurisprudenza in materia, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e rappresentato nell'impugnata sentenza.

Infatti per Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28672 del 24/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020) Rv. 280089 – 01: *"In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente".*

Trattasi di giurisprudenza consolidata [v. a conferma anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42715 del 28/06/2016 Ud. (dep. 10/10/2016) Rv. 267781 – 01].

Infatti, come affermato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 258851 – 01, *"In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali*

20/02/2020 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 278946 – 01 (si appongono le sottolineature come a ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme".

Infatti, "in assenza di elementi di segno contrario", come ritenuto da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 14/04/2015 Ud. (dep. 25/05/2015) Rv. 263665 ... 01, "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10/2 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi - è valutabile... come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dei INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore". V. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 23/11/2017 Ud. (dep. 13/02/2018) Rv. 272120 - 01

Le doglianze espresse dalla difesa dell'imputato appaiono vaghe e generiche, in assenza di alcun concreto e specifico elemento di segno contrario che possa indurre anche solo a dubitare di quanto inequivocabilmente accertato ed acquisito in atti di cui alla acquisita documentazione ed a quanto riferito dall'ispettore dei INPS escusso in udienza.

- - OMISSIS

Siffatta quantificazione della pena, quale determinata in primo grado, appare congrua con i parametri di legge, tenuto conto delle gravi modalità del fatto e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (sulle quali nulla è rappresentato in appello), considerata la complessiva valutazione della condotta anche processuale dell'imputato.

La pena finale complessivamente irrogata all'esito del giudizio di primo grado appare pertanto congrua in ragione della compiuta osservazione comportamentale e di personalità sull'imputato nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 133 c.p., anche in ragione della finalità rieducativa della pena.

Tutte le considerazioni difensive risultano assorbite nelle prevalenti superiori articolate e diversificate considerazioni.

In conclusione i motivi in parola risultano del tutto infondati, rinviandosi altresì a tutto quanto correttamente e condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado nella appellata sentenza, che si conferma.

4.5. In conclusione, ai sensi degli artt. 592 e 605 c.p.p., si conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in composizione monocratica del 21.07.2020, appellata dall'imputato BLANDA Stefano, che si condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione sulla scorta dell'imputazione, dei motivi di appello e degli atti da considerare per la stesura della presente motivazione in relazione al dispositivo della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.


Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in composizione monocratica del 21.07.2020, appellata dall'imputato BLANDA Stefano, che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Firenze 13.05.2022

Il Consigliere rei. est.
Dott. Francesco Pallini



Il Presidente
dott.ssa Paola 

Depositato in Cancelleria



q § / _ o3 / wcè

I ORE

ela